

Compatibilità della DIS-COLL con prestazioni di lavoro autonomo o subordinato

Lavoro subordinato	<p>Sospensione della DIS-COLL se il contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore o pari a cinque giorni (riprende al termine della sospensione dal momento in cui era rimasta sospesa).</p> <p>Decadenza della DIS-COLL se il contratto di lavoro subordinato è di durata superiore a cinque giorni</p>
Lavoro autonomo di impresa individuale o attività parasubordinata	<p>Ove dalla attività derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è obbligatorio comunicare all'INPS entro trenta giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che si presume di trarre dalla predetta attività. In tal caso la prestazione DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.</p> <p>Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.</p> <p>NB: In mancanza di comunicazione, il beneficiario è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.</p>